



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

CORTE DI APPELLO DI LECCE

Prima Sezione Civile

riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott. Maurizio Petrelli **Presidente Rel.**

dott. Patrizia Evangelista **Consigliere**

dott. Virginia Zuppetta **Consigliere**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 345/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 28.4.2022, promossa da:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Cod. Fisc.: 80237250586) e Ispettorato Territoriale del Lavoro di Taranto (C.F.: 91023530743), rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;

APPELLANTI

CONTRO

[REDACTED]

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.

Svolgimento del processo

I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo: *“Con ricorso depositato in data 19.1.2018, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 522/2017 con la quale parte convenuta aveva contestato l'illecito di cui all'art. 3 comma 3, dl. 12/2012 per aver impiegato 5 lavoratori senza effettuare la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, intimando il pagamento della somma di € 15.929,00.*

A fondamento dell'opposizione eccepiva:

- 1. la violazione dell'art. 13 l. 689/81 in quanto l'accesso ispettivo era stato effettuato in una privata dimora, peraltro di proprietà della coniuge del ricorrente;*
- 2. la violazione dell'art. 18 comma 2 l. 689/81 poiché non era stata adottata alcuna motivazione in ordine alle difese contenute nella richiesta di annullamento in autotutela;*
- 3. l'insussistenza di un rapporto subordinato.*

Chiedeva quindi l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata\.

Si costituiva parte resistente che contestava gli avversi assunti e concludeva per il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza la causa è stata decisa secondo le modalità stabilite dall'art. 221 dl 34/2020 come da decreto del 4.8.2020 ed in considerazione delle note inviate dalle parti.”

Con sentenza pubblicata in data 1.10.2020 il Tribunale accoglieva l'opposizione ed annullava l'ordinanza ingiunzione opposta, condannando parte convenuta al pagamento delle spese di lite.

Riteneva il giudice di prime cure la nullità del verbale posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione opposta in quanto redatto in violazione dell'art. 13 della legge n. 689/1981, che vieta che l'accertamento delle violazioni amministrative possa essere effettuato presso luoghi di privata dimora.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi, che hanno chiesto il rigetto dell'opposizione.

Si è costituito in giudizio  concludendo per il rigetto dell'appello.

Il processo è stato definito ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) d.l. n. 18/20 mediante concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie scritte in pct. Alla scadenza del termine la corte ha deciso dando comunicazione alle parti del dispositivo della sentenza.

Motivi della decisione

Con l'unico ed articolato motivo di gravame gli appellanti denunciano l'errata interpretazione della normativa regolante la materia e la mancata corretta valutazione dei fatti e delle prove acquisite.

Secondo i ricorrenti il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente nella fattispecie il divieto di cui all'art. 13 l. n. 689/1981, in quanto l'accertamento di cui si tratta è stato effettuato presso un cantiere edile, realizzato nel giardino dell'abitazione estiva di proprietà della moglie del ricorrente, delimitato da recinzione e cancello, che non costituisce "privata dimora", ma piuttosto un'area permanentemente aperta al potenziale controllo e verifica da parte degli organi tecnici amministrativi del Comune e degli operatori di polizia giudiziaria, ivi compresi gli Ispettori del Lavoro.

Il motivo è fondato.

Invero, come statuito anche dalla Suprema Corte (Cass. pen. N. 7455/2009), un'area destinata a cantiere edile, come nella fattispecie, pur se di proprietà privata, non è qualificabile né come luogo di privata dimora, né, comunque, come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate, trattandosi piuttosto di luogo esposto al pubblico, in quanto caratterizzato da uno spazio soggetto alla visibilità di coloro che vi si trovino, tanto è vero che nella fattispecie gli Ispettori vi accedevano liberamente senza chiedere autorizzazione alcuna.

Peraltro escludere la possibilità di effettuare gli accertamenti necessari per la verifica della corretta esecuzione dei lavori edili autorizzati dall'autorità amministrativa ed il rispetto delle norme che tutelano il lavoro e la sua sicurezza sarebbe in aperto contrasto con le disposizioni che invece tali controlli prescrivono, interpretando il citato art. 13 senza considerare la sua *ratio* ed il contesto normativo in cui si inserisce.

Vanno comunque esaminati gli ulteriori motivi di opposizione rimasti assorbiti dall'accoglimento da parte del Tribunale della predetta censura.

Il primo motivo riguarda la ritenuta violazione dell'art. 18, comma 2, della legge n. 689/1981, per il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione impugnata in ordine alle difese formulate dall'opponente in sede amministrativa.

La doglianza è infondata, posto che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. n. 3128/2010; Cass., Sez. Un., n. 27180/2007), condiviso da questo Collegio, l'autorità amministrativa non è tenuta, nell'ordinanza ingiunzione, a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall'intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, come avvenuto appunto nel caso di specie.

Con l'ulteriore ed ultimo motivo l'opponente contesta la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dei cinque operai presenti sul cantiere.

Anche questa censura è palesemente infondata, tenuto conto di quanto dichiarato sia dallo stesso [redacted] agli ispettori, in ordine all'occupazione dei predetti lavoratori mediante l'utilizzo dei voucher, sia dai medesimi operai, sempre in sede di accesso ispettivo, in ordine all'attività lavorativa svolta alle dipendenze dell'opponente, con conseguente rispetto di un orario di lavoro, formazione professionale e trattamento retributivo.

L'appello va pertanto accolto e, conseguentemente, va rigettata l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione.

In ordine alle spese processuali, nulla va disposto per quelle del primo grado, essendosi l'ispettorato costituito tramite propri funzionari, mentre quelle del presente grado vanno poste a carico dell'appellato, in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- 1) In riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione alla ordinanza ingiunzione n. 522/2017 emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi nei confronti [redacted]
- 2) Nulla per le spese processuali del primo grado del giudizio;
- 3) Condanna [redacted] al pagamento delle spese processuali del presente grado, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.

Lecce, 28.4.2022

IL PRESIDENTE Est.
(Dott. Maurizio Petrelli)